

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINI DA SVOLGERE PRESSO STRUTTURA
SANITARIA NON INCLUSA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

VISTO l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 502 e successive modifiche";

VISTO l'art. 40 del D.lgs. n.368/99;

VISTO il Decreto del Miur n. 68 del 04/02/2015 concernente il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO il D.I. n. 402 del 13.06.2017; 99 con cui si identificano i requisiti e gli standard delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola;

CONSIDERATO che l'allegato 1 al Decreto n.402/17 consente, al fine di completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola, l'utilizzo di strutture di sede della scuola di specializzazione cioè a direzione universitaria e l'utilizzo di strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede dette strutture collegate che possono essere sia a direzione universitaria che extrauniversitaria sia nella stessa azienda ospedaliera e presenti, altresì, a livello territoriale. Tali strutture di sede e collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportate alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale;

CONSIDERATO che nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività,

laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. Tali strutture complementari a differenza di quelle di sede e collegate possono anche essere non accreditate dall'Osservatorio Nazionale ma in ogni caso dette strutture, al pari di quelle di sede e collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il, S.S.N.;

CONSIDERATO che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;

CONSIDERATO che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con SSN;

VISTA la delibera del Consiglio della scuola di Medicina del 25.09.2017;

VISTA le delibere del S.A. e del C.d.A, rispettivamente del 30.01.2018 e 21.02.2018, che approvano il testo della Convenzione in parola.

VISTO il D.R. n. 3208 del 16.11.2020 con cui si dispone, tra l'altro, alla competente Direzione offerta formativa e servizi agli studenti di predisporre un nuovo schema tipo di convenzione che sia conforme all'attuale panorama legislativo;

VISTA la delibera del S.A. del 22.12.20 che esprime parere favorevole al nuovo schema tipo di convenzione in questione;

VISTA la delibera del C.d.A. del 23.12.20 che approva il nuovo schema tipo della Convenzione e autorizza il Rettore alla sottoscrizione delle Convenzione in parola;

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università degli Studi di Bari del 27.06.2024 che ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e l' ASL/TA per la struttura fuori rete formativa denominata Dipartimento di Assistenza Riabilitativa Territoriale di Taranto, per la frequenza della Dr.ssa Antonella Minei iscritta al III° anno di corso della Scuola di Specializzazione

in Medicina Fisica e Riabilitativa presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" per un periodo dal 01/02/2025 al 31.08.2025.

VISTO il progetto formativo del Dr.ssa Antonella Minei nell'ambito della partecipazione ad un progetto di ricerca finalizzato al lavoro di tesi;

VISTA la nota con cui il Dr. Oliviero Capparella, Direttore Dipartimento di Assistenza Territoriale di Taranto, esprime parere favorevole alla frequenza della Dr.ssa Antonella Minei sotto la propria supervisione in qualità di tutor;

VISTO che tale struttura non fa parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione di altro Ateneo e contiene la ricettività per accogliere specializzandi per mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in relazione al numero dei medici in formazione specialistica che la frequentano;

VISTO che tale struttura extra rete formativa, ai sensi del D.I. n.402/17, è accreditata e contrattualizzata con il SSN ed è idonea a contribuire al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e Riabilitativa;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, con sede legale in Bari, P.zza Umberto I n. 1, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Stefano Bronzini nato a Roma il 3 gennaio 1959 e domiciliato per la carica presso la sede medesima: **PEC:** rettore@pec.uniba.it;

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) di Taranto con sede legale in Taranto, Viale Virgilio n. 31, P.I. 02026690731, rappresentata dal Direttore Generale dr. Vito Gregorio Colacicco, nato a Laterza (TA) il 02/10/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto: **PEC:** direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 -Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2-Medico in Formazione Specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzante e tirocini la Dr.ssa Antonella Minei medico in formazione specialistica iscritta alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione del medico in formazione.

Il periodo di formazione del predetto dottore avrà durata **dal 01/02/2025 al 31.08.2025**.

Durante tale periodo la **Dr.ssa Antonella Minei** seguirà il progetto formativo individuale deliberato dal Consiglio della scuola sotto il tutoraggio del Dr. Oliviero Capparella.

Art.3—Luoghi e tempi di attività formativa professionalizzante e tirocinio

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione il personale e le attrezzature della propria struttura.

Art.4– Attività formativa professionalizzante e di tirocinio

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto il diretto controllo di tutori, proposti annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale-assistenziale e documentata capacità didattico-formativa.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore e sotto il suo diretto controllo, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impegnato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura ospitante sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili dell'Azienda.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno, indicato in 38 ore settimanali, comprensivo delle ore di lezioni che si svolgono presso la sede della Scuola e della eventuale partecipazione ad eventi formativi. Le assenze per malattia e gravidanza sono regolate dal D.Lgs n.368/99. Le attività e gli interventi sono controllati e illustrati con un giudizio sulle capacità e attitudini, oltre che controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione a cura del tutor e quindi certificati dal dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

Art 5-Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione degli specializzandi presso la struttura ospitante non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6- Sicurezza e Sorveglianza sanitaria

Ai medici in formazione specialistica si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti di tutti rischi occupazionali secondo la normativa vigente.

Art. 7-Tutela assicurativa

La copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nell'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, ai sensi dall'art.41, comma 3, del D.lgs. n.368/99 e successive modificazioni, è a carico dell'azienda sanitaria presso cui avviene la formazione (D.l. n.402/2017).

Laddove necessario la disciplina della copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica è a carico dello specializzando.

Art.8- Obbligo di riservatezza e Privacy

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n.196, modificato dal D.lgs. n.101 del 10/08/2018, e

dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), i medici in formazione specialistica che accedono alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Soggetto ospitante.

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Art. 9-Trattamento economico

Il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica viene corrisposto esclusivamente dall'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art.10-Modalità di stipula

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi.

Il presente atto è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in presenza di leggi e/o regolamenti sopraggiunti, ovvero alla luce di indicazioni e/o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà risolta presso il competente Foro di Bari.

Le spese di bollo sono a carico del soggetto promotore salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta di bollo viene versata ai sensi dell'art.6 del D.M. 17/06/2014.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 11- Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di formazione specialistica medica

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, li _____

Il Rettore

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Prof. Stefano Bronzini

Il Direttore Generale

ASL di Taranto

Dr. Vito Gregorio Colacicco